

Adozione in casi particolari

Corte Costituzionale 28 marzo 2022, n. 79 - Pres. Amato - Rel. Navarretta

**La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della L. 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio all'art. 300, secondo comma, del codice civile, prevede che l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante.**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

<b>Conforme</b>	Non constano precedenti in termini.
<b>Difforme</b>	Per la tesi della tacita abrogazione dell'art. 55, L. 1983 n. 184, nella parte in cui richiama l'art. 300 c.c., a opera della l. 10 dicembre 2012, n. 219, Trib. min. Emilia Romagna, in <i>Nuova giur. civ. comm.</i> , 2021, I, 86 ss.

Omissis

Considerato in diritto

1. Con ordinanza del 26 luglio 2021, iscritta al n. 143 del relativo registro dell'anno 2021, il Tribunale ordinario per i minorenni dell'Emilia Romagna, sede di Bologna, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 55 della L. 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio all'art. 300, secondo comma, del codice civile, stabilisce che l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante.

2. Il rimettente riferisce che il ricorrente nel giudizio a quo ha chiesto, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera d), della L. n. 184 del 1983, di adottare una minore, che è figlia biologica del partner a cui è legato con un'unione civile e con il quale ha condiviso un percorso di fecondazione assistita, effettuato all'estero, che ha consentito la nascita della bambina.

Il giudice a quo afferma di poter accogliere la domanda di adozione, ma non la richiesta di riconoscimento dei rapporti civili della minore con i parenti del ricorrente. Di ostacolo a tale accoglimento sarebbe il rinvio che l'art. 55 della L. n. 184 del 1983 opera all'art. 300, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui stabilisce che "[l]'adozione non induce alcun rapporto civile [...] tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge".

Il rimettente, dopo aver escluso che il combinato disposto normativo sopra menzionato possa ritenersi parzialmente e tacitamente abrogato dall'art. 74 cod. civ., come novellato dall'art. 1, comma 1, della L. 10 dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali), solleva questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 31 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU.

2.1. Constatata la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale, il giudice a quo passa a motivare la loro non manifesta infondatezza, osservando anzitutto che l'esclusione, nella disciplina dell'adozione in casi particolari, dei rapporti civili fra l'adottato e i parenti dell'adottante arrecherebbe un *vulnus* agli artt. 3 e 31 Cost., in quanto contrasterebbe "con il principio di parità di trattamento di tutti i figli, nati all'interno o fuori dal matrimonio e adottivi, che trova la sua fonte costituzionale negli artt. 3 e 31 Cost. ed è stato inverteo dalla riforma sulla filiazione (L. n. 219 del 2012) e dal rinnovato art. 74 cc che ha reso unico senza distinzioni il vincolo di parentela che scaturisce dagli *status* filiali con la sola eccezione dell'adozione del maggiorenne".

Aggiunge, inoltre, che la norma censurata violerebbe l'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 8 CEDU, "in quanto impedi[rebbe] al minore inserito nella famiglia costituita dall'unione civile di godere pienamente della sua "vita privata e familiare" intesa in senso ampio, comprensiva di ogni espressione della personalità e dignità della persona ed anche del diritto alla identità dell'individuo".

3. Preliminarmente, in rito, l'Avvocatura generale dello Stato ha ravvisato una carenza di motivazione, nell'ordinanza di rimessione, in ordine alla competenza del tribunale per i minorenni ad adottare la pronuncia relativa al riconoscimento dei rapporti civili tra l'adottato e i parenti del genitore adottivo.

Tale richiesta - secondo l'Avvocatura - atterrebbe allo *status* del minore e dunque rientrerebbe nella competenza del tribunale, ai sensi dell'art. 9 del codice di procedura civile. L'Avvocatura ne inferisce che il giudice *a quo*, una volta dichiarata l'adozione, avrebbe dovuto declinare la propria competenza: il non averlo fatto e il non aver motivato sulle ragioni di tale scelta renderebbero le questioni sollevate inammissibili.

3.1. L'eccezione non è fondata.

3.1.1. Come più volte affermato da questa Corte, per determinare l'inammissibilità della questione incidentale di legittimità costituzionale il difetto di competenza del giudice a quo, così come quello di giurisdizione, deve essere macroscopico e, quindi, rilevabile *ictu oculi* (con specifico

riferimento alla competenza, si vedano le sentenze n. 68 del 2021 e n. 136 del 2008, nonché le ordinanze n. 144 del 2011 e n. 134 del 2000, mentre con riguardo alla giurisdizione *ex plurimis*, sentenze n. 267, n. 99 e n. 24 del 2020, n. 189 del 2018, n. 269 del 2016, n. 106 del 2013 e n. 179 del 1999).

Qualora sussista l'evidenza del vizio, o nel processo a quo siano state sollevate specifiche eccezioni a riguardo, è richiesta al rimettente una motivazione esplicita (sentenze n. 65 del 2021 e n. 267 del 2020), rispetto alla quale il giudizio di questa Corte si ferma alla valutazione del suo carattere "non implausibile, ancorché opinabile" (sentenza n. 99 del 2020; nello stesso senso, sentenze n. 24 del 2020, n. 269 del 2016, n. 106 del 2013, n. 179 del 1999).

Qualora, invece, difetti l'evidenza *ictu oculi* del vizio, l'ammissibilità della questione non è inficiata dalla mancanza di una motivazione espressa, là dove possa inferirsi che il giudice abbia non implausibilmente ritenuto implicita la sussistenza della sua competenza o giurisdizione (sentenza n. 189 del 2018).

3.1.2. Ebbene, nel caso di specie, occorre, innanzitutto, rilevare che l'art. 38 cod. proc. civ. prevede una rigida preclusione - costituita dalla prima udienza di trattazione - al rilievo, anche officioso, della competenza per materia. Lo scopo di tale previsione, più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, è quello di accelerare i tempi di risoluzione delle controversie e di impedire che le basi per pervenire a una decisione sul merito della causa possano essere rimesse in discussione, a tempo indefinito, per ragioni di rito (*ex plurimis*, Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanze 16 novembre 2021, n. 34569, 21 novembre 2019, n. 30473 e 15 aprile 2019, n. 1051).

In particolare, la giurisprudenza di legittimità considera tale barriera temporale, che ha natura preclusiva, applicabile non soltanto ai processi contenziosi di cognizione ordinaria, ma anche a quelli di volontaria giurisdizione da trattare in camera di consiglio (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 22 maggio 2003, n. 8115). Ne consegue che, nel giudizio a quo, dove non risulta che il giudice o le parti abbiano sollevato un rilievo sulla competenza, quest'ultima dovrebbe oramai reputarsi radicata e non dovrebbe essere rimessa in discussione con il giudizio di legittimità costituzionale.

3.2. Occorre, inoltre, osservare che l'instaurarsi dei legami parentali è un effetto legale automatico della filiazione, come si evince, in materia di adozione piena, dagli artt. 27 e 35 della L. n. 184 del 1983, che si raccordano all'art. 74 cod. civ. Non a caso, nell'ipotesi dell'adozione in casi particolari, la legge interviene espressamente per escludere l'instaurarsi di un simile effetto (per l'appunto con l'art. 55 della L. n. 184 del 1983 che rinvia all'art. 300, secondo comma, cod. civ.).

Or dunque, se la competenza a decidere con riguardo all'adozione in casi particolari spetta al tribunale per i minorenni, non è implausibile ritenere che, sulla richiesta di pronunciarsi in merito alla produzione *ex lege* dei legami parentali dalla filiazione adottiva, debba decidere lo stesso giudice competente a riconoscere il vincolo

adottivo. Non si palesa, pertanto, un vizio rilevabile *ictu oculi*.

3.3. Tanto premesso, si deve ritenere che l'odierno rimettente, sollevando la questione di legittimità costituzionale, abbia non implausibilmente reputato implicita la propria competenza a pronunciarsi sul possibile effetto legale della pronuncia di adozione.

L'eccezione di inammissibilità va, dunque, rigettata.

4. Nel merito le questioni sono fondate.

5. Al fine di esaminare i dubbi di legittimità costituzionale sollevati, si rende necessario, in via preliminare, richiamare i tratti distintivi dell'adozione in casi particolari, che emergono sia dall'originario disegno legislativo sia dal percorso evolutivo tracciato dal diritto vivente.

5.1. L'istituto è stato introdotto dalla L. n. 184 del 1983 per fare fronte a situazioni particolari, nelle quali versa il minore, che inducono a consentire l'adozione a condizioni differenti rispetto a quelle richieste per l'adozione cosiddetta piena.

L'adozione in esame aggrega una varietà di ipotesi particolari riconducibili a due fondamentali *rationes*.

La prima consiste nel valorizzare l'effettività di un rapporto instauratosi con il minore.

"La particolare adozione dell'art. 44" - ha rilevato questa Corte nella sentenza n. 383 del 1999 - offre al minore "la possibilità di rimanere nell'ambito della nuova famiglia che l'ha accolto, formalizzando il rapporto affettivo instauratosi con determinati soggetti che si stanno effettivamente occupando di lui".

A tale esigenza risponde l'adozione del bambino, orfano di ambo i genitori, da parte di persone a lui unite o "da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento" (art. 44, comma 1, lettera a). Si ascrive, inoltre, alla medesima *ratio* l'adozione del bambino da parte del "coniuge nel caso in cui il minore sia figlio del genitore anche adottivo dell'altro coniuge" (art. 44, comma 1, lettera b), poiché il bambino vive in quel nucleo familiare.

La seconda ragione giustificativa, che emerge dal dato normativo, risiede nella difficoltà o nella impossibilità per taluni minori di accedere all'adozione piena.

Vi rientrano il caso dell'orfano di entrambi i genitori, che "si trovi nelle condizioni indicate dall'art. 3, comma 1, della L. 5 febbraio 1992, n. 104" (art. 44, comma 1, lettera c) - sia cioè persona "che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione" - nonché l'ipotesi del minore non adottabile in ragione della "constatata impossibilità di affidamento preadottivo" (art. 44, comma 1, lettera d).

Le situazioni particolari richiamate e le motivazioni che sottendono giustificano l'accesso a questa adozione anche - o, nel caso della lettera b), solo - a persone singole, oltre che a persone coniugate (art. 44, comma 3).

Al contempo, i suoi presupposti applicativi, avulsi dall'accertamento di uno stato di abbandono - che pure nel

caso dell'art. 44, comma 1, lettera d), può di fatto sussistere - spiegano il necessario assenso dei genitori, ove questi vi siano, e il persistere di legami con la famiglia d'origine. Non si rinviene, infatti, nell'adozione in casi particolari una disposizione di tenore analogo all'art. 27, comma 3, della L. n. 184 del 1983, secondo cui, con l'adozione piena, "cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali".

5.2. Al dato legislativo, che evoca i lineamenti di un istituto marginale e peculiare, è subentrata un'evoluzione del diritto vivente, che ha iniziato a valorizzare alcune specificità di tale adozione e ad ampliarne gradualmente il raggio applicativo. Estendendo in via ermeneutica la nozione di impossibilità, di cui all'art. 44, comma 1, lettera d), della L. n. 184 del 1983 - che viene riferita all'impedimento giuridico, oltre che a quello di fatto - la giurisprudenza ha aperto due nuovi itinerari interpretativi nel solco delle originarie *rationes*.

5.2.1. Il primo è racchiuso nell'efficace immagine dell'adozione aperta o mite.

Il minore non abbandonato, ma i cui genitori biologici versino in condizioni che impediscono in maniera permanente l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale (cosiddetto "semi-abbandono permanente"), può sfuggire al destino del ricovero in istituto o al succedersi di affidamenti temporanei, tramite l'adozione in casi particolari, che viene applicata sul presupposto dell'impossibilità di accedere all'adozione piena (art. 44, comma 1, lettera d), impossibilità dovuta proprio alla mancanza di un abbandono in senso stretto.

L'adozione in casi particolari, che non recide i legami con la famiglia d'origine, consente, pertanto, di non forzare il ricorso all'adozione piena. Quest'ultima, in difetto di un vero e proprio abbandono, andrebbe a ledere il "diritto al rispetto della vita familiare" dei genitori biologici, come sottolinea la Corte EDU, la quale cautamente suggerisce proprio il percorso della "adozione semplice" (Corte EDU, sentenza 21 gennaio 2014, Zhou contro Italia, paragrafo 60; di seguito, in senso analogo, Corte EDU, grande camera, sentenza 10 settembre 2019, S.L. e altri contro Norvegia, paragrafi 202-213 e sentenza 13 ottobre 2015, S. H. contro Italia, paragrafi 48-50 e 57).

Inizia, dunque, a rovesciarsi - come osserva la giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanze 15 dicembre 2021, n. 40308, 22 novembre 2021, n. 35840, 25 gennaio 2021, n. 1476 e 13 febbraio 2020, n. 3643) - l'originaria raffigurazione dell'istituto in esame quale *extrema ratio* rispetto all'adozione piena.

5.2.2. Il secondo itinerario introdotto dal diritto vivente, sempre nel solco dell'art. 44, comma 1, lettera d), della L. n. 184 del 1983, riguarda, invece, la situazione di minori che hanno una relazione affettiva con il partner del genitore biologico, quando il primo è giuridicamente impossibilitato ad adottare il minore.

Si tratta, per un verso, del convivente di diverso sesso del genitore biologico, che non rientra nella lettera b) riferita al solo coniuge. Per un altro verso, vengono in considerazione il partner in un'unione civile o il convivente dello stesso sesso del genitore biologico, che hanno spesso

condiviso con quest'ultimo un percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA) effettuata all'estero, posto che la L. 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) consente l'accesso alla PMA alle sole coppie di diverso sesso.

Il combinarsi delle due finalità sottese all'adozione in casi particolari - quella volta a tutelare l'interesse del minore a preservare rapporti già instaurati e quella diretta a risolvere situazioni di giuridica impossibilità ad accedere all'adozione piena - ha indotto la giurisprudenza a consentire, anche nelle citate ipotesi, l'accesso all'adozione in casi particolari.

5.2.3. Rispetto a questo secondo percorso evolutivo del diritto vivente, che interseca questioni legate alla procreazione medicalmente assistita e al ricorso all'estero alla PMA e talora alla surrogazione di maternità, questa Corte ha già in passato evidenziato diverse sfaccettature del fenomeno tra di loro interconnesse.

Innanzitutto, ha inteso escludere che il "desiderio di genitorialità", attraverso il ricorso alla procreazione medicalmente assistita "lasciata alla libera autodeterminazione degli interessati", possa legittimare un presunto "diritto alla genitorialità comprensivo non solo dell'*an* e del quando, ma anche del *quomodo*" (sentenza n. 221 del 2019). Inoltre, questa Corte ha, in particolare, ribadito le ragioni del divieto di surrogazione di maternità, che "offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane" (sentenza n. 272 del 2017 e, da ultimo, sentenza n. 33 del 2021), assecondando un'inaccettabile mercificazione del corpo, spesso a scapito delle donne maggiormente vulnerabili sul piano economico e sociale (in senso analogo, ancora, sentenza n. 33 del 2021).

D'altro canto, lo sforzo di arginare tale pratica - sforzo che richiede impegni anche a livello internazionale - non consente di ignorare la realtà di minori che vivono di fatto in una relazione affettiva con il partner del genitore biologico.

Anche questa Corte - confrontandosi con il diritto vivente - ha ritenuto che l'adozione in casi particolari, lungi dal dare rilevanza al solo consenso e dall'assecondare attraverso automatismi il mero desiderio di genitorialità, dimostri una precipua vocazione a tutelare "l'interesse del minore [...] a mantenere relazioni affettive già di fatto instaurate e consolidate" (sentenze n. 32 del 2021, n. 221 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 272 del 2017). L'adozione in casi particolari presuppone, infatti, un giudizio sul miglior interesse del minore e un accertamento sull'idoneità dell'adottante, fermo restando che non può una valutazione negativa sull'idoneità all'assunzione della responsabilità genitoriale fondarsi sul mero "[...] orientamento sessuale del richiedente l'adozione e del suo partner (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12962)" (sentenza n. 221 del 2019)" (sentenza n. 230 del 2020).

Il *focus* del diritto vivente e della giurisprudenza di questa Corte si è, dunque, concentrato sul primario interesse del minore, principio che è riconducibile agli artt. 2, 30 (sentenze n. 102 del 2020 e n. 11 del 1981) e 31 Cost.

(sentenze n. 102 del 2020, n. 272, n. 76 e n. 17 del 2017, n. 205 del 2015, n. 239 del 2014) e che viene proclamato anche da molteplici fonti internazionali, indirettamente o direttamente vincolanti il nostro ordinamento (la Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con L. 27 maggio 1991, n. 176; la Dichiarazione sui principi sociali e legali riguardo alla protezione e sicurezza sociale dei bambini, approvata a New York il 3 dicembre 1986; il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con L. 25 ottobre 1977, n. 881; la Convenzione di Strasburgo in materia di adozione, elaborata dal Consiglio d'Europa, entrata in vigore il 26 aprile 1968 e ratificata dall'Italia con la L. 22 maggio 1974, n. 357, nonché da fonti europee (l'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, CDFUE, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; gli artt. 8 e 14 CEDU), come rispettivamente interpretate dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Proprio l'attenzione rivolta all'interesse del minore ha indotto, pertanto, di recente, questa Corte ad allargare lo sguardo dai meri presupposti di accesso all'adozione in casi particolari alla condizione giuridica del minore adottato in tali casi.

Simile più ampia prospettiva ha portato, dunque, a rilevare che, se l'istituto in esame offre "una forma di tutela degli interessi del minore certo significativa", nondimeno esso non appare ancora "del tutto adeguat[o] al metro dei principi costituzionali e sovranazionali" (sentenza n. 33 del 2021; in senso conforme, sentenze n. 32 del 2021 e n. 230 del 2020).

Fra le criticità segnalate spicca quella oggetto del presente giudizio. L'adozione in casi particolari "non assicura la creazione di un rapporto di parentela tra l'adottato e la famiglia dell'adottante" (sentenza n. 32 del 2021), "stante il perdurante richiamo operato dall'art. 55 della L. n. 184 del 1983 all'art. 300 cod. civ." (sentenza n. 33 del 2021).

6. Il chiaro dato testuale della disposizione di rinvio e la sua incidenza su uno snodo centrale della disciplina dell'adozione in casi particolari inducono questa Corte a escludere - come del resto già in precedenza rilevato (sentenze n. 33 e n. 32 del 2021) e come sostenuto anche dal giudice rimettente - che la norma censurata possa ritenersi tacitamente abrogata per effetto della modifica dell'art. 74 cod. civ., introdotta dall'art. 1, comma 1, della L. n. 219 del 2012.

Vero è che il nuovo art. 74 cod. civ. prevede che "[l]a parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti". E non può negarsi che, stante il riconoscimento al minore adottato con l'adozione piena dello "stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti" (art. 27 della L. n. 184 del 1983), l'art. 74 cod. civ., dove evoca "la filiazione [...] avvenuta nel matrimonio", dovrebbe già ricomprendere il

figlio che è considerato "nato nel matrimonio" in virtù dell'adozione legittimante. Sembrerebbe, dunque, potersi inferire che il successivo richiamo al figlio "adottivo", con la sola esclusione dell'adozione di persone maggiori d'età, riguardi in effetti i minori adottati in casi particolari.

Ciò nondimeno - come già anticipato - la presenza di un ostacolo chiaro e inequivoco, qual è il rinvio della disposizione censurata all'art. 300, secondo comma, cod. civ., la sua mancata inclusione nell'art. 106 del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della L. 10 dicembre 2012, n. 219), che indica le disposizioni abrogate dalla riforma della filiazione, nonché il carattere fortemente innovativo della previsione di rapporti civili tra il minore adottato in casi particolari e i parenti dell'adottante portano a escludere che un simile mutamento normativo possa ritenersi realizzato con una mera abrogazione tacita e che la via ermeneutica sia sufficiente a superare il dubbio di legittimità costituzionale.

7. Escluso tale itinerario, questa Corte deve, pertanto, valutare se il diniego di relazioni familiari tra l'adottato e i parenti dell'adottante determini, in contrasto con gli artt. 3 e 31 Cost., un trattamento discriminatorio del minore adottato rispetto all'unicità dello *status* di figlio e alla condizione giuridica del minore, avendo riguardo alla *ratio* della normativa che associa a tale *status* il sorgere dei rapporti parentali (sul giudizio che indaga il carattere discriminatorio di una disposizione si vedano, *ex plurimis*, le sentenze di questa Corte n. 276 del 2020, n. 241 del 2014, n. 5 del 2000 e n. 89 del 1996 e l'ordinanza n. 43 del 2021).

7.1. L'attuale disciplina dei rapporti parentali è espressione della unicità dello *status* di figlio e, al contempo, risponde al bisogno di tutela dell'interesse del minore, vero principio ispiratore della riforma della filiazione, introdotta nel biennio 2012-2013 (L. n. 219 del 2012 e D.Lgs. n. 154 del 2013).

7.1.1. "Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico", recita il nuovo art. 315 cod. civ., e lo stato giuridico di figlio è il fulcro da cui si diramano i legami familiari, accomunati dal medesimo stipite (art. 74 cod. civ.).

Il soggetto, divenuto figlio, entra nella rete parentale che fa capo allo stipite da cui discende ciascuno dei suoi genitori, senza che le linee parentali siano condizionate dalla relazione giuridica fra i genitori. Il figlio nato fuori dal matrimonio è partecipe di due rami familiari tra di loro giuridicamente non comunicanti.

La spinta del principio di eguaglianza, alla luce dell'evoluzione della coscienza sociale, ha, dunque, inciso sulla concezione stessa dello *status* di figlio, che in sé attrae l'appartenenza a una comunità familiare, secondo una logica fondata sulle responsabilità che discendono dalla filiazione e sull'esigenza di perseguire il miglior interesse del minore.

Il legislatore della riforma del 2012-2013, nel valorizzare i legami parentali attratti dalla filiazione, ha disegnato un complesso di diritti e di doveri facenti capo ai parenti, che accompagnano il percorso di crescita del minore, con l'apporto di relazioni personali e di tutele patrimoniali.

Il figlio ha diritto “a mantenere rapporti significativi con i parenti” (art. 315-bis cod. civ.), a prescindere dal sussistere di legami fra i genitori (art. 337-ter cod. civ.). In particolare, i nonni sono tenuti a concorrere al mantenimento dei nipoti in via sussidiaria (art. 316-bis cod. civ.) e hanno “il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni”, nel rispetto dell’“esclusivo interesse del minore” (art. 317-bis cod. civ.).

A questo nucleo di previsioni riformate, che accentuano il rilievo personalistico delle relazioni familiari, si aggiungono, poi, gli ulteriori effetti che, a partire dalle relazioni parentali, si diramano nell’intero sistema giuridico e concorrono alla tutela del figlio e alla costruzione dell’identità del minore.

7.1.2. La normativa appena richiamata è, dunque, espressione sia del principio di eguaglianza sia del principio di tutela dell’interesse del minore che - come più volte ha evidenziato questa Corte (sentenze n. 102 del 2020, n. 272, n. 76 e n. 17 del 2017, n. 205 del 2015, n. 239 del 2014) - si radica anche nell’art. 31, secondo comma, Cost., che impegna la Repubblica a proteggere “l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.

Non vi è dubbio, infatti, che la riforma della disciplina della parentela e dei suoi effetti sul piano personale, prima ancora che patrimoniale, siano focalizzati proprio sulla protezione del minore e sull’esigenza che egli cresca con il sostegno di un adeguato ambiente familiare, fermo poi restando che lo stato di figlio perdura per l’intera esistenza del soggetto.

La rete dei legami parentali incarna, dunque, uno dei possibili istituti che la Repubblica è chiamata a favorire al fine di proteggere, con una proiezione orizzontale dell’obiettivo costituzionale, l’interesse del minore.

8. Chiariti i tratti della disciplina che opera quale *tertium comparationis* e la *ratio* della normativa sui legami parentali, con il suo ispirarsi a principi costituzionali, occorre ora verificare se la condizione giuridica del minore adottato in casi particolari possa essere equiparata allo *status* di figlio minore e se sussistano o meno ragioni che giustifichino il mancato instaurarsi di rapporti civili “tra l’adottato e i parenti dell’adottante”, sì da escludere la irragionevolezza della disparità di trattamento.

8.1. Innanzitutto, l’adozione in casi particolari riguarda i minori e si fonda sull’accertamento giudiziale che essa realizza il “preminente interesse del minore” (art. 57, comma 1, della L. n. 184 del 1983), obiettivo primario e principio ispiratore di tale istituto, come costantemente ribadito anche da questa Corte (sentenze n. 33 e 32 del 2021; n. 221 del 2019; n. 272 del 2017; n. 183 del 1994). Quanto agli effetti che l’adozione in casi particolari genera, numerosi indici legislativi depongono nel senso del riconoscimento dello stato di figlio.

La condizione di figlio adottivo presenta, innanzitutto, i caratteri della tendenziale stabilità e permanenza, nonché dell’indisponibilità, come è tipico di uno *status*.

Il legislatore, inoltre, si avvale di un lessico inequivoco nell’identificare il rapporto fra genitore e figlio; utilizza cioè un linguaggio ben diverso da quello che adopera per

altri istituti anch’essi finalizzati a proteggere il minore, quali la nomina del tutore o l’affidamento temporaneo.

L’adottante, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 2, della L. n. 184 del 1983, assume la “responsabilità genitoriale” e ha “l’obbligo di mantenere l’adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall’art. 147 del codice civile”, vale a dire la norma che contempla i “doveri verso i figli”. Si applicano, inoltre, gli artt. 330 e seguenti cod. civ. (art. 51, comma 4, e 52, comma 4, della L. n. 184 del 1983).

In sostanza, si sommano la responsabilità genitoriale e i doveri verso i figli agli altri molteplici effetti dell’adozione di matrice codicistica: l’adottante trasmette il suo cognome all’adottato, che diviene suo erede non solo legittimo, ma legittimario; se il figlio adottivo non può o non vuole ereditare dall’adottante, opera la rappresentazione a beneficio dei suoi discendenti; l’adozione determina l’automatica revoca del testamento dell’adottante; sorgono fra adottato e adottante reciproci obblighi alimentari; il figlio adottivo è ricompreso nell’“ambito della famiglia” di cui all’art. 1023 cod. civ.; i vincoli parentali rilevano ai fini dei divieti matrimoniali.

E ancora, se è vero che lo *status* è appartenenza a una comunità, non può tacersi che il legislatore, ancor prima che la novella di riforma dell’art. 74 cod. civ. alludesse al possibile sorgere di rapporti familiari, ha palesato, con l’art. 57, comma 2, della L. n. 184 del 1983, che l’adozione di un minore non può prescindere dal suo inserimento in un contesto familiare. Nel decidere sull’adozione in casi particolari, il giudice deve verificare non soltanto “l’idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore” dell’adottante, ma anche valutare “l’ambiente familiare degli adottanti”.

8.2. Il quadro normativo richiamato palesa, dunque, che il minore adottato ha lo *status* di figlio e nondimeno si vede privato del riconoscimento giuridico della sua appartenenza proprio a quell’ambiente familiare, che il giudice è chiamato, per legge (art. 57, comma 2, della L. n. 184 del 1983), a valutare, al fine di deliberare in merito all’adozione. Ne consegue che, a dispetto della unificazione dello *status* di figlio, al solo minore adottato in casi particolari vengono negati i legami parentali con la famiglia del genitore adottivo.

Irragionevolmente un profilo così rilevante per la crescita e per la stabilità di un bambino viene regolato con la disciplina di un istituto, qual è l’adozione del maggiore d’età, plasmato su esigenze prettamente patrimoniali e successorie.

La norma censurata priva, in tal modo, il minore della rete di tutele personali e patrimoniali scaturenti dal riconoscimento giuridico dei legami parentali, che il legislatore della riforma della filiazione, in attuazione degli artt. 3, 30 e 31 Cost., ha voluto garantire a tutti i figli a parità di condizioni, perché tutti i minori possano crescere in un ambiente solido e protetto da vincoli familiari, a partire da quelli più vicini, con i fratelli e con i nonni.

Al contempo, la disciplina censurata lede il minore nell’identità che gli deriva dall’inserimento nell’ambiente familiare del genitore adottivo e, dunque, dall’appartenenza a

quella nuova rete di relazioni, che di fatto vanno a costruire stabilmente la sua identità.

8.3. La connotazione discriminatoria della norma censurata non può, d'altro canto, reputarsi superata adducendo, quale ragione giustificativa della diversità di trattamento del minore adottato in casi particolari, la circostanza che tale adozione non recide i legami con la famiglia d'origine. In realtà, l'aggiunta dei legami familiari accomunati dallo stipite, da cui deriva il genitore adottivo, a quelli accomunati dallo stipite, da cui discende il genitore biologico, non è che la naturale conseguenza di un tipo di adozione che può pronunciarsi anche in presenza dei genitori biologici e che vede, dunque, il genitore adottivo, che esercita la responsabilità genitoriale, affiancarsi a quello biologico. Come sottolinea la più recente giurisprudenza di legittimità, "l'adozione in casi particolari ex art. 44 l. adoz. crea un vincolo di filiazione giuridica che si sovrappone a quello di sangue, non estinguendo il rapporto con la famiglia di origine" (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 22 novembre 2021, n. 35840; Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 13 maggio 2020, n. 8847).

Deve, allora, ritenersi che, se l'unicità dello *status* di figlio si spiega dove serve a evitare il contrasto fra due diverse verità (art. 253 cod. civ.), viceversa, quando è lo stesso legislatore ad affiancare al genitore biologico il genitore adottivo e a sovrapporre due vincoli di filiazione, l'unicità della famiglia si tramuta in un dogma, che tradisce il retaggio di una logica di appartenenza in via esclusiva.

Sennonché l'idea per cui si possa avere una sola famiglia appare smentita proprio dalla riforma della filiazione e da come il principio di eguaglianza si è riverberato sullo *status filiationis*. Il figlio nato fuori dal matrimonio ha, infatti, a ben vedere, due distinte famiglie giuridicamente tra di loro non comunicanti.

Occorre, poi, ulteriormente precisare che la disciplina censurata non trova alcuna giustificazione nell'assunto di evitare una distonia nell'avere una famiglia adottiva, oltre a quella d'origine.

Tale motivazione è, invero, contraddetta dall'esigenza di proteggere l'identità del minore, che è quella di un bambino che vive in un nuovo nucleo familiare, anche se talora continua ad avere dei rapporti con i parenti d'origine o con lo stesso genitore biologico. L'identità stessa del bambino è connotata da questa doppia appartenenza, e disconoscere i legami che scaturiscono dal vincolo adottivo, quasi fossero compensati dai rapporti familiari di sangue, equivale a disconoscere tale identità e, dunque, non è conforme ai principi costituzionali.

Del resto, proprio l'esigenza di rispettare l'identità del minore spiega la necessità di riconoscere i nuovi legami familiari, anche nel caso in cui il bambino orfano venga adottato dai suoi stessi parenti.

L'adozione già oggi incide giuridicamente sul rapporto dell'adottante con il minore, sicché nel caso in cui, ad esempio, la zia adotta il nipote, al suo precedente ruolo si sovrappone quello di madre adottiva, con tutti gli effetti giuridici che ne conseguono. Non si comprende, allora,

perché questo non debba coinvolgere anche gli altri componenti del nucleo familiare.

Ma, soprattutto, se si ripercorre la casistica che dà accesso all'adozione in casi particolari ci si avvede che si tratta di situazioni che richiedono di potenziare le tutele e non certo di ridurle. Vengono in considerazione minori orfani o orfani con disabilità, che sono adottati da terzi quando non vi sia la disponibilità dei parenti (art. 44, comma 1, lettere a e c); minori abbandonati (e dunque senza una famiglia che si prenda cura di loro), ma non adottabili (art. 44, comma 1, lettere d); minori semi-abbandonati, con genitori e famiglie inidonei ad occuparsi adeguatamente di loro (art. 44, comma 1, lettera d); minori che vivono in un nuovo nucleo familiare (art. 44, comma 1, lettera b); minori che hanno un solo genitore (art. 44, comma 1, lettera d).

Si tratta, in sostanza, di bambini o ragazzi per i quali la nuova rete di rapporti familiari non è certo un privilegio, quanto piuttosto costituisce, oltre che un consolidamento della tutela rispetto a situazioni peculiari e delicate, il doveroso riconoscimento giuridico di relazioni, che hanno una notevole incidenza sulla crescita e sulla formazione di tali minori e che non possono essere negate, se non a costo di incidere sulla loro identità.

9. Evidenziate le ragioni del contrasto con gli artt. 3 e 31, secondo comma, Cost., la norma censurata palesa una violazione anche dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

La Corte EDU, oltre ad aver interpretato in senso ampio il concetto di vita familiare, di cui all'art. 8 CEDU, includendovi le relazioni adottive che devono creare vincoli non diversi da quelli biologici (Corte EDU, sentenza, 28 novembre 2011, N.-G. contro Grecia; sentenza 15 dicembre 2004, P. e P. contro Andorra; sentenza 13 giugno 1979, M. contro Belgio), ha anche precisato - in una risalente e storica sentenza relativa a una disciplina, che consentiva alla madre non coniugata di creare un legame con la figlia "illegittima" solo tramite l'adozione semplice - che simile istituto determinava una violazione dell'obbligo positivo a garantire la vita familiare. Tale adozione era, infatti, inidonea a far sorgere legami parentali, che - secondo la Corte EDU - rappresentano "una parte considerevole della vita familiare" (Corte EDU sentenza 13 giugno 1979, M. contro Belgio, paragrafo 45, secondo cui "[i]n the Court's opinion, "family life" within the meaning of Article 8 includes the ties between near relatives, for instance those between grandparents and grandchildren, since such relatives may play a considerable part in family life. "Respect" for a family life so understood implies an obligation for the State to act in a manner calculated to allow these ties to develop normally").

Al contempo, la Corte EDU ha messo in luce come la filiazione riguardi un profilo basilare dell'identità stessa del minore, il che attrae tale concetto nella nozione di vita privata e familiare (Corte EDU, sentenza 26 settembre 2014, M. contro Francia, paragrafi 96-101; sentenza 26 settembre 2014, L. contro Francia, paragrafi 75-80).

Di recente, poi, la Corte EDU è intervenuta con specifico riferimento alla posizione dei minori nati a seguito del ricorso alla tecnica della surrogazione di maternità - la fattispecie oggetto del giudizio *a quo* - e ha fornito, a riguardo, una duplice indicazione ermeneutica.

Da un lato, ha escluso che dall'art. 8 CEDU si possa inferire un diritto al riconoscimento dei rapporti di filiazione conseguiti all'estero, facendo ricorso alla surrogazione di maternità, e ha dato atto di un ampio margine di apprezzamento spettante agli Stati membri in merito alla possibilità di riconoscere tali rapporti di filiazione (Corte EDU, sentenza 18 agosto 2021, V.F. e altri contro Islanda, paragrafi 66-70 e 75; sentenza 24 gennaio 2017, P. e C. contro Italia, paragrafi 197-199; sentenza M., paragrafo 74; sentenza L., paragrafo 58).

Da un altro lato, ove emerga l'esigenza di tutelare l'interesse del minore a preservare un legame che *de facto* si sia venuto a consolidare con il genitore d'intenzione, la Corte EDU ha sottolineato che, in tal caso, debba essere riconosciuto un rapporto di filiazione anche a tutela della stessa identità del minore (Corte EDU, sentenza M., paragrafi 80, 87 e seguenti; sentenza L., paragrafi 75-80; nonché, sulle circostanze che fanno emergere l'interesse del minore da preservare, si veda anche sentenza P. e C., paragrafo 148).

A fronte di tale interesse, la Corte EDU ha poi precisato che gli Stati membri, pur restando liberi di individuare l'istituto più consono a garantire la tutela del minore, nel bilanciamento con le varie esigenze implicate, incontrano nondimeno un limite al loro margine di apprezzamento nella "condizione che le modalità previste dal diritto interno garantiscano l'effettività e la celerità della sua messa in opera, conformemente all'interesse superiore del bambino" (sentenza di questa Corte n. 33 del 2021, che richiama il paragrafo 51, della sentenza della Corte EDU, 16 luglio 2020, D. contro Francia; in senso conforme si vedano anche la decisione 12 dicembre 2019, C. ed E. contro Francia, paragrafo 42, nonché Corte EDU, grande camera, parere consultivo 9 aprile 2019, paragrafo 54, reso ai sensi del Protocollo n. (...), non ratificato dall'Italia).

Ebbene, poiché il riconoscimento al minore di legami familiari con i parenti del genitore, in conseguenza dell'acquisizione dello stato di figlio, riveste - come si è sopra evidenziato (Corte EDU, sentenza M., paragrafo 45) - un

significato pregnante e rilevante nella nozione di "vita familiare" e va a comporre la stessa identità del bambino (sentenza M., paragrafi 96-101; sentenza L., paragrafi 75-80), si deve ritenere che la norma censurata, ponendosi in contrasto con l'art. 8 CEDU, violi gli obblighi internazionali di cui all'art. 117, primo comma, Cost.

La declaratoria di illegittimità costituzionale rimuove, dunque, un ostacolo all'effettività della tutela offerta dall'adozione in casi particolari (Corte EDU, sentenza D. contro Francia, paragrafo 51; decisione C. ed E. contro Francia, paragrafo 42; nonché il parere del 9 aprile 2019, paragrafo 54) e consente a tale istituto, la cui disciplina tiene in equilibrio molteplici istanze implicate nella complessa vicenda, di garantire una piena protezione all'interesse del minore.

10. In conclusione, l'art. 55 della L. n. 184 del 1983, nella parte in cui esclude, attraverso il rinvio all'art. 300, secondo comma, cod. civ., l'instaurarsi di rapporti civili tra il minore adottato in casi particolari e i parenti dell'adottante, viola gli artt. 3, 31, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU.

La rimozione della disposizione censurata nel suo rinvio all'art. 300, secondo comma, cod. civ. non richiede coordinamenti sistematici, poiché, con riferimento alle relazioni parentali, è l'art. 74 cod. civ., come novellato nel 2012, che svolge tale precipua funzione.

La declaratoria di parziale illegittimità costituzionale non fa che rimuovere l'ostacolo legislativo che impediva di riferire il richiamo al figlio adottivo, di cui all'art. 74 cod. civ., al minore adottato in casi particolari.

Tale esito consente, pertanto, l'espansione dei legami parentali tra il figlio adottivo e i familiari del genitore adottante che condividono il medesimo stipite, mantenendo - grazie alla definizione adamantina dell'art. 74 cod. civ. - la distinzione fra i parenti della linea adottiva e quelli della linea biologica.

La chiarezza del meccanismo disegnato dall'art. 74 cod. civ. permette, di riflesso, di applicare, in maniera del tutto lineare, le conseguenze e gli effetti giuridici che nel sistema normativo discendono dalla sussistenza dei legami familiari, sicché potranno applicarsi al figlio adottivo tutte le norme che hanno quale presupposto l'esistenza di rapporti civili fra l'adottato e i parenti dell'adottante.

Omissis

## Stato giuridico di filiazione dell'adottato nei casi particolari e moltiplicazione dei vincoli parentali

di Michele Sesta

La Corte costituzionale, affermando che l'adottato nei casi particolari assume lo stato giuridico di figlio del/i genitore/i adottivo/i censura la mancata instaurazione del legame con i parenti dell'adottante, consentendo, in plurime ipotesi, il crearsi di una inedita duplicazione dei rami parentali. Con riguardo all'adozione da parte di membro di coppia dello stesso sesso, la Corte ha rimosso, almeno parzialmente, quell'ostacolo che la propria sentenza n. 33/2021 e l'ordinanza della Cass. n. 1842/2022, avevano ravvisato nella previgente disciplina, al fine di assicurare al minore, anche nato da maternità surrogata, la tutela giuridica richiesta dai principi convenzionali e costituzionali.

### La Consulta riforma l'adozione nei casi particolari

Una coppia di uomini unita in matrimonio all'estero, dopo aver conseguito la trascrizione in Italia del relativo atto come unione civile, aveva dato corso ad una surrogazione di maternità, ovviamente effettuata all'estero, dalla quale era nata una figlia legata biologicamente a uno dei partner. Di poi, l'altro aveva instaurato un giudizio avanti il Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna per procedere all'adozione ex art. 44, comma 1, lett. d), L. n. 184/1983, nell'ambito del quale il primo genitore, esercente la responsabilità genitoriale, aveva prestato l'assenso all'adozione da parte del ricorrente.

Il Tribunale per i minorenni (1) afferma di poter accogliere la domanda di adozione, sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità che ricomprende nella fattispecie contemplata dalla norma l'impossibilità non solo di fatto ma anche giuridica dell'affidamento preadottivo e, quindi, dell'adozione ordinaria (2). Il ricorrente aveva altresì domandato il riconoscimento, quale effetto della sentenza di adozione, del sorgere di rapporti civili

tra la minore e i propri parenti. Il Tribunale ha ritenuto di non poter accogliere tale ultima domanda (3), stante il rinvio che l'art. 55, L. n. 184/1983 opera all'art. 300, comma 2, c.c., il quale dispone che l'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge. Il T.M., ritenendo - esattamente a parere di chi scrive (4) - di non poter dare seguito alla tesi, proposta in dottrina (5) e seguita dallo stesso Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna in una pronuncia di poco precedente all'ordinanza di rimessione (6), alla stregua della quale l'art. 55 sarebbe stato tacitamente abrogato ad opera dell'art. 74 c.c. nella sua nuova formulazione, ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 55, con riferimento agli artt. 3, 31, 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 8 Cedue.

Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* assume che l'esclusione della parentela contrasti col principio di parità di trattamento introdotto dalla riforma della filiazione e segnatamente dal rinnovato art. 74 c.c. Precisa il rimettente - e il dato è

(1) Trib. Emilia Romagna 26 luglio 2021, ord., (Pres. e Rel. Filocamo), in G.U. n. 39 del 29 settembre 2021.

(2) Cass. Civ. 22 giugno 2016, n. 12962, in questa *Rivista*, 2016, 1025 ss., con nota di Veronesi, *La Corte di cassazione si pronuncia sulla stepchild adoption*. In argomento si v. ora l'ampia ricostruzione di Bugetti, *Lo status di figlio di coppia omosessuale a dieci anni dall'introduzione dello stato unico di filiazione. Un excursus giurisprudenziale (e qualche riflessione)*, in questa *Rivista*, 2022, 849 ss.

(3) In merito alla quale esattamente l'Avvocatura dello Stato aveva rilevato che il giudice *a quo*, una volta dichiarata l'adozione, avrebbe dovuto declinare la propria competenza ex art. 9 c.p.c.: il non averlo fatto e il non aver motivato sulle ragioni di tale scelta rendevano le sollevate questioni inammissibili. Nel merito l'Avvocatura osserva che "il minore oggetto del procedimento è stato concepito tramite il ricorso alla surrogazione di maternità: pratica vietata e sanzionata penalmente dall'art. 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 e che il diritto vivente ha riconosciuto contraria all'ordine pubblico, in quanto lesiva di valori fondamentali

quali la dignità umana della gestante e l'istituto dell'adozione". Ma l'eccezione è stata disattesa dalla Corte.

(4) Sesta, *Stato unico di filiazione e diritto ereditario*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 14 s.

(5) Morozzo della Rocca, *Il nuovo status di figlio e le adozioni in casi particolari*, in questa *Rivista*, 2013, 898; Ferrando, *La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali*, in *Corr. giur.*, 2013, 528; Lenti, *La sedicente riforma della filiazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, II, 202; M. Dossetti, *La parentela*, in Ead. - M. Moretti - C. Moretti, *La riforma della filiazione*, Bologna, 2013, 20. Per la tesi opposta cfr. C.M. Bianca, *La legge italiana conosce solo figli*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 2, nt. 7; Sesta, *Stato unico di filiazione e diritto ereditario*, cit., 14 s.; e in termini problematici Cinque, *Adozione in casi particolari: parentela tra "fratelli acquisiti"?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, I, 81.

(6) Trib. min. Emilia Romagna 3 luglio 2020 (Pres. e Rel. Spadaro), in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, 86 ss., con nota di Cinque, *Adozione in casi particolari: parentela tra "fratelli acquisiti"?*.

di particolare importanza come meglio si vedrà - che la fattispecie al suo esame, da ricondursi all'art. 44, comma 1, lett. d), non presenta alcun legame familiare preesistente da preservare, di guisa che il diniego di rapporti civili tra l'adottato e i parenti dell'adottante paleserebbe una "irragionevole disparità di trattamento tra i figli di coppie unite in matrimonio e i figli adottivi di coppie unite civilmente", affermazione, quest'ultima, che invero appare a chi scrive eccentrica e destituita di fondamento e che in ogni caso la Corte non ha preso in esame.

È dunque ben chiaro il contesto in cui è maturata la questione, che scaturisce dalla nota applicazione estensiva, sicuramente "geniale" (7), ma che a chi scrive continua a sembrare frutto di un'inammissibile forzatura interpretativa, dell'art. 44, comma 1, lett. d), che - nonostante i ben noti divieti recati dalla L. n. 40/2004 e segnatamente dagli artt. 5 e 12 - ha consentito l'accesso all'adozione nei casi particolari alle coppie dello stesso sesso in considerazione della necessità di assicurare il soddisfacimento dell'interesse del minore (8); sempre a sommosso avviso dello scrivente, valgono al riguardo le lucide parole scritte ad altro proposito da Leonardo Lenti, che osserva come talvolta "la dichiarata priorità dell'interesse del minore si risolve nell'effettiva promozione dell'interesse degli adulti" (9).

Occorre insistere sulla fattispecie sottoposta dal T.M. al vaglio della Corte, perché, delle quattro ipotesi disciplinate dall'art. 44, è l'unica che necessariamente contempla un minore titolare di rapporti di parentela solo con lo stipite del genitore che a seguito della procreazione assistita lo ha generato e riconosciuto, dato che nessuna relazione giuridica parentale si crea con la partorienta, sia in base alla legge straniera in virtù della quale si forma l'atto di nascita, sia in considerazione della tutela interna dell'anonimato materno, nonché di quanto disposto dall'art. 9, comma 3, L. n. 40/2004. Si osservi che in tutti i casi previsti dall'art. 44 il minore da adottare, di norma (10) ha e mantiene vincoli legali di parentela, sia dal lato materno che dal lato paterno. Di qui la regola - ora travolta dalla sentenza in commento - dell'art. 55, che richiamava l'art. 300 c.c., sul

presupposto che non si possano aggiungere altri rapporti di parentela a quelli di cui un soggetto già è titolare. D'altronde, l'adozione nei casi particolari, come era stato chiarito dalla dottrina, manifesta(va) affinità con l'antica adozione (come disciplinata dal codice civile prima del 1967), che non aveva effetti legittimanti, manteneva in essere i diritti e doveri dell'adottato verso la sua famiglia di origine e non induceva alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato, né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, come enunciato dall'art. 300 c.c., il cui campo di applicazione si è ovviamente ristretto a seguito della introduzione dell'adozione legittimante (11).

Si noti che la Corte non ha limitato gli effetti della propria decisione alla fattispecie concretamente sottoposta al suo giudizio, riconducibile, in forza della ricordata interpretazione estensiva della disposizione, all'art. 44, comma 1, lett. d), ma si è pronunciata con riguardo a tutte e quattro le situazioni ricomprese dalla predetta norma, con l'effetto, per quelle *sub* lett. a), b), c) e, talvolta, anche *sub* lett. d), di determinare "la duplicazione dei rami parentali, quello della famiglia di origine e quello della famiglia adottiva" (12).

In tal modo la Corte ha inteso, come espressamente dichiara, riformare l'istituto nel suo insieme, sul presupposto che tutte le situazioni che danno accesso all'adozione nei casi particolari richiedono di potenziare le tutele degli adottati, trattandosi di "bambini o ragazzi per i quali la nuova rete di rapporti familiari non è certo un privilegio quanto piuttosto costituisce, oltreché un consolidamento della tutela rispetto a situazioni peculiari e delicate, il doveroso riconoscimento giuridico di relazioni, che hanno una notevole incidenza sulla crescita e sulla formazione di tali minori e che non possono essere negate, se non a costo di incidere sulla loro identità".

In definitiva, la Corte ha modificato integralmente l'originaria struttura dell'adozione nei casi particolari in considerazione delle esigenze di tutela del minore e non si è limitata, come pure avrebbe potuto, alla fattispecie sottoposta al suo vaglio dal T.M., in relazione alla quale la Corte medesima ed altresì la Corte

(7) M. Bianca, *La Corte costituzionale e il figlio di coppia omoaffettiva. Riflessioni sull'evoluzione dei modelli di adozione*, in *Famiglia*, 2022, 366.

(8) In argomento si v. ancora Bugetti, *Lo status di figlio di coppia omosessuale*, cit., *passim*.

(9) Lenti, *Note critiche in tema di interesse del minore*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, 95.

(10) Salvo che si versi nell'ipotesi della lett. d) con riferimento ad un minore privo di stato giuridico perché non riconosciuto dai

genitori biologici, di cui sia materialmente impossibile disporre l'affidamento preadottivo.

(11) Rossi Carleo, *L'affidamento e le adozioni*, in *Tratt. Rescigno*, in *Persone e famiglia*, 3, II ed., Torino, 1997, 491; Dogliotti, *L'adozione*, in *Tratt. Bessone*, IV, *Il diritto di famiglia*, a cura di Auletta, Torino, 2011, 517.

(12) Come esattamente rilevato da M. Bianca, *La Corte costituzionale e il figlio di coppia omoaffettiva*, cit., 369.

di cassazione già in precedenza avevano denunciato le carenze dell'istituto rispetto alla tutela dell'adottato dal partner (13).

Personalmente ritengo che sarebbe stato preferibile che la decisione avesse limitato la sua portata alla fattispecie di genitori dello stesso sesso, considerato che, con riguardo alle altre, la moltiplicazione delle figure parentali non solo potrà essere fonte di conflittualità (14), ma addirittura incide sulla morfologia stessa dell'istituzione familiare, che sempre più sembra allontanarsi da quella prevista nell'art. 29 Cost. (15).

### Stato giuridico dell'adottato nei casi particolari e pluralità dei vincoli

Messa in luce la portata generale della decisione, passando ad analizzarne le ragioni, può muoversi dal punto 5.2.1., in cui la Corte ricostruisce l'evoluzione dell'istituto dell'adozione nei casi particolari operata dal diritto vivente, che, muovendo da "un istituto marginale e peculiare [omissis] ha aperto due nuovi itinerari interpretativi nel solco delle originarie *rationes*". La Corte allude all'adozione mite, sulla quale proprio di recente è intervenuta la Corte di cassazione (16), e all'adozione da parte di un convivente di diverso o dello stesso sesso del genitore biologico giuridicamente impossibilitati ad adottare un minore, da tempo consentita dalla giurisprudenza di legittimità (17).

Passando ad analizzare la questione, nel punto 7.1.2. della motivazione, la Corte osserva che la normativa in tema di parentela è "espressione sia del principio di eguaglianza sia del principio di tutela dell'interesse del minore che - come più volte ha evidenziato questa Corte (sentenze n. 102/2020, n. 272, n. 76 e n. 17/2017, n. 205/2015, n. 239/2014) - si radica anche nell'art. 31, secondo comma, Cost., che impegna la Repubblica a proteggere "l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo". Non vi è dubbio, infatti, che la riforma della disciplina della parentela e dei suoi effetti sul piano personale, prima ancora che patrimoniale, siano focalizzati proprio sulla protezione del minore e sull'esigenza che egli cresca con il sostegno di un adeguato ambiente

familiare, fermo poi restando che lo stato di figlio perdura per l'intera esistenza del soggetto. La rete dei legami parentali incarna, dunque, uno dei possibili istituti che la Repubblica è chiamata a favorire al fine di proteggere, con una proiezione orizzontale dell'obiettivo costituzionale, l'interesse del minore [cosicché] occorre ora verificare se la condizione giuridica del minore adottato in casi particolari possa essere equiparata allo *status* di figlio minore e se sussistano o meno ragioni che giustifichino il mancato instaurarsi di rapporti civili "tra l'adottato e i parenti dell'adottante", sì da escludere la irragionevolezza della disparità di trattamento".

Sulla base di una tale condivisibile premessa è evidente che il punto chiave della statuizione è quello che assume che la condizione giuridica del minore adottato in casi particolari configuri un vero e proprio stato giuridico della filiazione ai sensi dell'art. 315 c. c., di guisa che un difforme trattamento, rispetto a quello generale quanto ai legami di parentela con l'adottante, si connota come irragionevole e discriminatorio.

Il cruciale profilo dello stato giuridico dell'adottato è ampiamente argomentato al punto 8.1 della motivazione, ove si fa riferimento alla tendenziale stabilità, permanenza e indisponibilità della condizione di figlio adottivo, all'uso del termine 'genitore' e 'figlio', nonché all'assunzione, in capo all'adottante, della responsabilità genitoriale e dell'obbligo di mantenere istruire ed educare l'adottato, all'applicabilità degli artt. 330 ss. c.c., al fatto che l'adottante trasmette il suo cognome all'adottato, che diviene il suo erede non solo legittimo ma anche legittimario ed infine all'art. 57, comma 2, L. n. 184/1983, che rende palese che l'adozione di un minore non può prescindere dal suo inserimento in un contesto familiare.

A fronte di una consimile premessa enunciata dalla sentenza, appare significativo considerare che l'attribuzione dello stato giuridico di figlio all'adottato nei casi dell'art. 44 l. adoz. sicuramente non era nell'intenzione del legislatore della riforma del 2012/2013; rilevante in proposito appare che il d.lgs. n. 154/2013 abbia mantenuto il richiamo ai figli adottivi, già presente nel testo originario, sia dell'art. 536, comma 2, c.c. che dell'art. 567 c.c., per consentire

(13) Cass. 21 gennaio 2022, n. 1842, ord., in *Onelegale*.

(14) Ead., *La Corte costituzionale e il figlio di coppia omoaffettiva*, cit., 369.

(15) Sesta, *Matrimonio e famiglia a cinquant'anni dalla legge sul divorzio*, in *Riv. dir. civ.*, 2020, 1191 s.; Id., *Diritto di famiglia e Costituzione oggi*, ne *Lo Stato*, 2019, 306 ss.; Sesta, *sub art. 29 Cost.*, in *Codice della famiglia*, a cura di Id., III ed., Milano, 2015, 81 ss.; per una rilettura dell'art. 29 Cost. cfr. R. Bin, *L'interpretazione*

*della Costituzione in conformità delle leggi. Il caso della famiglia*, in questa *Rivista*, 2022, 514 ss.

(16) Cass. Civ. 22 novembre 2021, n. 35840, in questa *Rivista*, 2022, 777 ss., con nota di Figone, *Il definitivo riconoscimento dell'adozione mite*.

(17) Cass. Civ. n. 12962/2016, cit.; Bugetti, *Lo status di figlio*, cit., 849 ss.

loro l'attribuzione della posizione di legittimari e la vocazione legittima, delle quali, diversamente, sarebbero rimasti privi, al riguardo precisando la Relazione che tale espressione non intendeva riferirsi ai soggetti adottati ex artt. 27 ss., L. n. 184/1983, che per effetto dell'adozione acquistano lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, bensì a quegli adottati per i quali la legge non prevede il venir meno del legame con la famiglia di origine, cioè gli adottati maggiori di età di cui agli artt. 291 c.c. ss. e i minori adottati ai sensi dell'art. 44 l. ad.. Dunque, la legge che ha proclamato lo stato unico di figlio sicuramente non aveva inteso ricomprendere in quella condizione colui che fosse stato adottato nei casi dell'art. 44 l. ad., per la non trascurabile ragione che costui manteneva lo stato giuridico di figlio della famiglia biologica, cosicché non poteva darsi luogo alla coesistenza di un duplice stato giuridico di filiazione (18).

In un lavoro di poco successivo alla riforma avevo espresso il convincimento che la riferibilità dell'art. 567 c.c. ai figli adottati nei casi particolari, predicato dalla Relazione, fosse necessario e del tutto condivisibile (19), dovendosi escludere il sorgere del vincolo di parentela ai sensi dell'art. 55, L. n. 184/1983, che ora è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza in questione. Proprio sulla base di quella disposizione, del resto, la dottrina riteneva che l'adozione in casi particolari non costituisse un vero e proprio rapporto di filiazione e che quindi non attribuisse lo stato giuridico di figlio, ma, quanto all'effetto, dovesse assimilarsi all'adozione del maggiore di età (20).

Del resto, la condizione del figlio adottato nei casi particolari si differenzia radicalmente da quella del soggetto adottato ex art. 6, L. n. 184/1983, principalmente per il fatto che in capo a quest'ultimo si recide ogni vincolo con la famiglia di origine, vincolo che invece, se sussistente, permane integro nella fattispecie regolata dall'art. 44 l. adoz.

In considerazione di ciò, ritenevo che la nuova disposizione dell'art. 74 c.c., che dichiara che il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, dovesse essere interpretata estensivamente, poiché l'opposta soluzione avrebbe comportato l'abrogazione tacita dell'art. 55, L. n. 184/1983, con conseguente stravolgimento degli effetti dell'adozione nei casi particolari, che sarebbe stata

sostanzialmente equiparata a quella ordinaria. Aggiungevo che non fosse ipotizzabile una terza via, che facesse salvi i caratteri dell'adozione nei casi particolari e al contempo ammettesse la creazione di coesistenti rapporti di parentela dell'adottato con due distinti stipiti, quello dei genitori biologici e quello degli adottivi. Ciò avrebbe significato, infatti, collocare il figlio in più famiglie, snaturando la stessa società familiare alla quale l'istituzione dell'adozione è chiamata a conformarsi.

È ora evidente come, da un lato, la Corte abbia legittimato la tesi della negazione dell'abrogazione tacita, giustamente ritenuta anche dal giudice *a quo*, ma, dall'altro, abbia travolto quelle che a me parevano le relative conseguenze, poiché, nell'affermare la connotazione discriminatoria della norma recata dall'art. 55, ha espressamente negato che potesse assurgere a ragione giustificativa della diversità di trattamento del minore adottato in casi particolari la circostanza che tale adozione non recide i legami, se esistenti, con la famiglia di origine. E ha anzi considerato l'"aggiunta" dei legami familiari accomunati dallo stipite da cui deriva il genitore adottivo, a quelli accomunati dallo stipite, da cui discende il genitore biologico quale "naturale conseguenza" di quel tipo di adozione che può pronunciarsi anche in presenza dei genitori biologici e che vede, dunque, il genitore adottivo, che esercita la responsabilità genitoriale, affiancarsi a quello biologico.

Di qui l'affermazione che l'unicità dello stato giuridico di figlio si spiega dove serve a evitare il contrasto fra due diverse verità (art. 253 c.c.) e che viceversa "si tramuta in un dogma che tradisce il retaggio di una logica di appartenenza in via esclusiva quando è lo stesso legislatore ad affiancare al genitore biologico il genitore adottivo e a sovrapporre due vincoli di filiazione".

Al di là dell'espressione usata, che sembra voler rivolgere una critica aspra al tradizionale modello familiare, non è esatto affermare che la normativa vigente affianchi al genitore biologico il genitore adottivo, e, addirittura, sovrapponga due vincoli di filiazione. Come è stato rilevato (21) "con il decreto di adozione nei casi particolari, il minore non acquista, come nell'adozione piena, lo *status* di figlio legittimo [omissis]. Con il decreto si trasferisce al genitore (o genitori) adottivo la potestà sul minore, potestà di

(18) In argomento M. Bianca, *La Corte costituzionale e il figlio di coppia omoaffettiva*, cit., 370.

(19) Sesta, *Stato unico di filiazione e diritto ereditario*, cit., 14.

(20) Cfr. Dogliotti, *L'adozione*, cit., 517; Ciraolo, in *Comm. Gabrielli, La famiglia*, a cura di Balestra, IV, sub art. 44, L. n. 184/1983, Torino, 2010, 249.

(21) Rossi Carleo, *L'affidamento e le adozioni*, cit., 491, la quale cita la fondamentale monografia di Campagna, *Famiglia legittima e famiglia adottiva*, Milano, 1966, 110 ss.

cui, ovviamente (ad eccezione nell'ipotesi di cui all'art. 44, lett. b), sono privati i genitori di sangue, che sono esenti dalle obbligazioni dell'art. 147 c.c.". Altresì si notato che gli artt. 48 e 50, l. n. 184/1983 contemplano specifiche regole sull'esercizio della responsabilità in capo all'adottante: se il minore è adottato da due coniugi o dal coniuge del genitore la responsabilità e il relativo esercizio spettano entrambi, diversamente spetta all'adottante *single*. I genitori biologici del minore non rappresentano più i figli negli atti civili e non ne amministrano il patrimonio, funzioni tutte che vengono trasferite all'adottante. In capo ai genitori biologici secondo alcuni perdura un'attività di guida e controllo che addirittura andrebbe considerata estranea alla responsabilità stessa (22).

Alla luce di quanto precede sembra a chi scrive che non sia fondata la riconduzione dell'innovazione dell'istituto, recata dalla dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 55 l. n. 184/1983, a pregresse scelte legislative in materia di adozione, e comunque all'intenzione del legislatore della riforma, che, invece, aveva mantenuto nettamente differenziata la condizione dell'adottato nei casi particolari, certamente non recante un secondo stato giuridico di figlio, come dimostrato dal tenore dei richiamati artt. 536, comma 2, e 567 c.c.

La Corte si spinge oltre, dichiarando che l'idea per cui si possa avere una sola famiglia apparirebbe smentita proprio dalla riforma della filiazione e da come il principio di eguaglianza si è riverberato sullo *status* di filiazione, visto che "il figlio nato fuori dal matrimonio è partecipe di due rami familiari tra di loro giuridicamente non comunicanti" (par. 7.1.1), concetto ribadito poi al par. 8.3. ove si legge che "il figlio nato fuori dal matrimonio ha infatti a ben vedere due distinte famiglie giuridicamente tra di loro non comunicanti". Queste parole che si leggono nella motivazione sono state tratte da un mio scritto (23), in cui tuttavia, dopo le parole "non comunicanti", aggiungevo "come sino ad ora di regola accadeva, grazie al vincolo di affinità". Con quella frase semplicemente intendevo dire che, se i genitori non sono coniugati, la famiglia paterna e quella materna non

comunicano in mancanza del vincolo di affinità che sussiste solo in presenza di famiglia fondata sul matrimonio, ma non certo affermare quello che si legge nella sentenza, e cioè che "da quella constatazione" si ricavi che "l'idea per cui si possa avere una sola famiglia appare smentita proprio dalla riforma della filiazione e da come il principio di uguaglianza si è riverberato allo *status filiationis*" (24).

Non mi pare che il richiamo della Corte sia calzante: è ovvio che il figlio nato fuori del matrimonio, così come del resto accade per ogni figlio, sia collocato o si trovi inserito in due famiglie, quella paterna e quella materna, che vanno nell'insieme a costituire la "sua" unica famiglia, ma ciò non può valere a legittimare quanto ora si verifica, in forza della decisione in esame, nel caso dell'adottato *ex art. 44 l. adoz.*, visto che egli potrà trovarsi collocato, oltre che nelle due famiglie dei propri genitori legali - coniugati o meno -, cioè la "sua" famiglia, anche in quelle dei genitori adottivi o del genitore adottivo in caso di adozione da parte del *single*. Banalizzando, nel primo caso il figlio avrà quattro nonni, nel secondo otto o sei, il che equivale appunto a mutare la morfologia dell'istituzione familiare (25).

Torna dunque il problema di fondo recato da questa decisione, che, scaturita da una fattispecie in cui il minore aveva un solo genitore legale, il che è tipico dei figli di coppie dello stesso sesso - alle quali da tempo la Corte di cassazione e la stessa Corte costituzionale hanno riconosciuto l'accesso all'adozione anche nei casi di nascita attraverso surrogazione di maternità - anziché limitarsi alla fattispecie sottopostale, riconducibile a quella dell'art. 44, comma 1, lett. d), come del resto sembrava aver suggerito il remittente, si è allargata all'intero istituto, che, a ben vedere, ricomprende al suo interno situazioni assai differenziate.

### **La "nuova" adozione *ex art. 44, comma 1, lett. d)* e la tutela del nato da maternità surrogata**

Riguardata dal punto di vista della fattispecie di cui alla lett. d), la sentenza completa un percorso iniziato dai giudici di merito (26) approvato dalla Corte di

(22) Dogliotti, *sub artt. 47-50, L. 4 maggio 1983, n. 184, in Codice della famiglia*, a cura di Sesta, cit., 2268 ss., il quale trova un'affinità con la posizione del genitore separato non affidatario.

(23) Sesta, *Stato unico di filiazione e diritto ereditario*, cit., 5.

(24) L'affermazione della Corte è altresì criticata da M. Bianca, *op. cit.*, 369, la quale scrive "il figlio nato fuori dal matrimonio anche prima che intervenisse la riforma della filiazione ha sempre avuto un'unica famiglia, quella dei suoi genitori, e quattro soli nonni, quelli di sangue", aggiungendo esattamente che "l'effetto che questa decisione determina è la duplicazione dei rami parentali, quello della famiglia di origine e quello della famiglia adottiva".

(25) Per una acuta riflessione dell'incidenza sul "sottosistema normativo originario" (nella specie quello codicistico della famiglia), della ridefinizione delle regole che governano un istituto o il sorgere di nuovi istituti, cfr. Ballarini, *Verso la piena autonomia privata in ambito familiare?*, in *Dir. succ. fam.*, 2019, 27.

(26) Trib. min. Roma 30 luglio 2014, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, I, 109 ss., con nota di Long, *Adozione in casi particolari e second parent adoption*; confermata da App. Roma 23 dicembre 2015, in *Foro it.*, 2016, I, 699 ss.

cassazione con la già menzionata sentenza n. 12962/2016, che ha trovato sviluppi nelle sentenze della Corte cost. nn. 32 e 33/2021 (27), ove, si noti *per incidens*, al punto 5.8. si legge, in netto contrasto con quanto affermato nella decisione in commento, che l'adozione in casi particolari non attribuisce la genitorialità all'adottante, e dove si riferiva come fosse controverso se l'adozione in casi particolari consentisse di stabilire vincoli di parentela tra il bambino e coloro che appaiono socialmente - e lui stesso percepisce - come i propri nonni zii, ovvero addirittura fratelli e sorelle, nel caso in cui l'adottante abbia già altri figli propri. È evidente come l'odierno intervento della Corte, nel riscrivere in modo significativo la posizione giuridica del figlio adottato nei casi particolari, ripetesi proclamato incondizionatamente titolare del relativo stato giuridico di figlio del/degli adottante/i, abbia rimosso, almeno parzialmente, quell'ostacolo che la sentenza n. 33/2021 e l'ordinanza della Cass. n. 1842/2022 avevano ravvisato, al fine di assicurare al minore, anche se nato mediante maternità surrogata, la tutela giuridica richiesta dai principi convenzionali e costituzionali, dando direttamente seguito a quel monito che era stato rivolto al legislatore, e

provandosi di offrire l'individuazione di una soluzione in grado di porre rimedio all'attuale situazione di ritenuta insufficiente tutela degli interessi del minore (28).

Di ciò è pienamente consapevole la Corte allorché precisa che: "La declaratoria di illegittimità costituzionale rimuove, dunque, un ostacolo all'effettività della tutela offerta dall'adozione in casi particolari (Corte EDU, sentenza D. contro Francia, paragrafo 51; decisione C. ed E. contro Francia, paragrafo 42; nonché il parere del 9 aprile 2019, paragrafo 54) e consente a tale istituto, la cui disciplina tiene in equilibrio molteplici istanze implicate nella complessa vicenda, di garantire una piena protezione all'interesse del minore".

Sarà interessante, a questo punto, vedere come la Cassazione darà seguito alla questione, posta dall'ordinanza n. 1842/2022, relativa alla insufficienza dell'adozione *ex art 44 l. adoz. al soddisfacimento dell'interesse del minore nato da maternità surrogata*; se, cioè la riterrà superata a seguito dell'intervento della Corte costituzionale, ovvero coglierà l'occasione per rivedere la pur netta posizione di chiusura verso la maternità surrogata sino ad ora mantenuta dalle Sezioni Unite (29).

(27) Corte cost. 9 marzo 2021, n. 32 e Corte cost. 9 marzo 2021, n. 33, entrambe in questa *Rivista*, 2021, 680 ss., con note di Dogliotti, *Due madri e due padri: qualcosa di nuovo alla Corte costituzionale, ma la via dell'inammissibilità è l'unica percorribile?*, e Ferrando, *La Corte costituzionale riconosce il diritto dei figli di due mamme o di due papà ad avere due genitori*.

(28) M. Bianca, *op. cit.*, 372; Bugetti, *Lo status*, cit., 856.

(29) Cass. Civ., SS.UU., 11 novembre 2014, n. 24001, in *Corr. giur.*, 2015, 471 ss., con nota di Renda, *La surrogazione di maternità tra principi costituzionali ed interesse del minore*, e Cass. Civ., SS.UU., 8 maggio 2019, n. 12193, in questa *Rivista*, 653 ss., con note di Dogliotti, *Le Sezioni Unite condannano i due padri e assolvono le due madri*, e Ferrando, *Maternità per sostituzione all'estero: le Sezioni Unite dichiarano inammissibile la trascrizione dell'atto di nascita. Un primo commento*.